



PART-TIME



Principali ambiti d'applicazione del lavoro part-time nel settore bancario



Il ricorso al part-time è consentito secondo le seguenti forme:



part-time orizzontale: il lavoratore riduce l'orario giornaliero di lavoro;

part-time verticale: il lavoratore lavora solo alcuni giorni alla settimana;

part-time misto: il lavoratore è impiegato in alcuni periodi dell'anno, del mese o della settimana.

Il dipendente può richiedere al proprio datore di lavoro la riduzione del normale orario di lavoro. La durata settimanale dell'orario di lavoro a tempo parziale è compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti. Solo per il personale appartenente alla 1^a area professionale o addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2^a area professionale può risultare inferiore a 15 ore. Nel caso di lavoro part-time verticale o misto mensile o annuale, l'orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno.

I rapporti di lavoro part-time possono essere concordati, tra il datore di lavoro ed il lavoratore, a tempo indeterminato (con facoltà del richiedente di domandare il rientro a tempo pieno) ovvero a termine. E' possibile richiedere il ripristino a tempo pieno anche prima della scadenza concordata. L'azienda accoglierà tali domande compatibilmente con le esigenze di servizio. Alla scadenza del termine stabilito per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore viene assegnato alla stessa unità produttiva.

L'Azienda può concedere passaggi di rapporto di lavoro a tempo parziale nel limite massimo del 20% del personale complessivamente in servizio.

Le Aziende favoriranno – ai fini della precedenza nell'accoglimento – le domande di part-time avanzate da lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità.

Il rapporto di lavoro part-time può prevedere il lavoro supplementare (reso entro il limite dell'orario previsto per il tempo pieno) e il lavoro straordinario (reso oltre il limite dell'orario previsto per il tempo pieno), consentito solo nei part-time di tipo verticale o misto. L'Azienda può richiedere prestazioni supplementari nel limite massimo di 2 ore al giorno e di 50 ore per anno che saranno retribuite come lavoro ordinario.

Trattamento contrattuale ed economico

Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.

Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva, contrattualmente prevista per il lavoro a tempo pieno, alla minore durata della prestazione lavorativa.

Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore a 24 ore.

Trattamento previdenziale e fiscale

I periodi di lavoro a tempo parziale concorrono, proporzionalmente all'orario di lavoro effettivamente svolto, a determinare l'ammontare del trattamento di pensione. Ai fini del conseguimento del requisito di anzianità i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno solo nel caso in cui la retribuzione annua non sia inferiore a quella minimale che per il 2006 è pari a Euro 171,03 settimanali.

I lavoratori a tempo parziale, con orario di lavoro che non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a benefici di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi. Tali buoni pasto, pertanto, non concorreranno, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato.